

COMUNE DI ROBECCO S.N.
(Provincia di Milano)

REGOLAMENTO

DEL SERVIZIO DI

AUTONOLEGGIO DA RIMESSA

CON CONDUCENTE

PER AUTOVETTURA ED AUTOBUS

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Natura del servizio.

Per servizio di autonoleggio da rimessa con conducente si intende quello rivolto all'utenza specifica che avanza, presso la sede del vettore, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio, con l'impiego di veicoli muniti di carta di circolazione ed immatricolati in conformità all'articolo 85 del vigente Codice della Strada. ;

Il Comune non assume responsabilità alcuna per l'esecuzione di tale servizio, limitandosi a disciplinarlo, in conformità alla legge, secondo le disposizioni del presente regolamento.

I predetti veicoli sono fatti stazionare, a disposizione degli utenti, in autorimesse esistenti sul territorio comunale ed è vietato adibirli a servizi diversi da quello a cui sono stati destinati.

Art. 2 - Fonti normative.

Il servizio di autonoleggio con conducente, oltre che dal presente Regolamento è disciplinato dalla normativa generale e specifica elencata indicativamente qui di seguito:

- dall'articolo 85 del D. Lgs. 30.4.1992. n° 285 e dall'articolo 244 del D.P.R. 16.12.1992, n° 495;
- dalla Legge 15 gennaio 1992, n° 21;
- dagli articoli 86 e 121 del T.U.L.P.S. del 18.6.1931. n° 773. nonché dal relativo regolamento di esecuzione del 6.5.1940. n° 635;
- dai regolamenti C.E.E. del 25.3.1969. n° 543 e del 20.7.1970. n° 1463;
- dall'articolo 85 del D.P.R. del 24.7.1977. n° 616;
- dalla legge regionale del 15.4.1995, n. 20;
- dall'articolo 31 della legge regionale del 20.2.1989. n° 6.

Art. 5 - Tipo e caratteristiche dei veicoli.

Possono essere adibiti a servizio di autonoleggio con conducente i seguenti tipi di veicoli:

Autovetture

- di cilindrata superiore a 1000 c.c. alimentate a benzina o gasolio; se alimentate a GPL o metano, le autovetture dovranno essere a tre volumi ed il serbatoio del combustibile dovrà essere sistemato nel bagagliaio;
- devono disporre di quattro portiere e di un vano portabagagli idoneo a contenere una sedia a rotelle ripiegata, quest'ultimo può essere integrato in un'unico volume con l'abitato;
- fino ad un numero massimo di nove passeggeri compreso il conducente.

Autobus

- per un numero di posti superiore a 30 passeggeri oltre il conducente con accessibilità ad almeno un posto per i portatori di handicap.

Tutti i predetti veicoli dovranno disporre di dispositivo silenziatore di tipo catalitico o altri dispositivi atti a ridurre i carichi di rumorosità ed immissioni inquinanti ed individuati dalle autorità competenti ai sensi dell'articolo 12 della legge n° 21/92.

Questi veicoli prima di essere immessi in servizio dovranno essere sottoposti a visita di collaudo da parte dell'Ufficio Provinciale della M.C.T.C. ai sensi dell'articolo 75 del D.Lgs. 285/92.

~~* Ogni modifica al tipo di autovettura da immettere in servizio. dovrà essere oggetto di apposita deliberazione su proposta della commissione comunale di cui all'articolo 3, e l'atto deliberativo è sottoposto all'approvazione della Giunta Regionale ai sensi dell'articolo 85 del D.P.R. 24.7.1977. n° 616.~~

Art. 6 - Autorizzazione d'esercizio contrassegni.

Il servizio di autonoleggio da rimessa con conducente è subordinato al rilascio, per ciascun veicolo, di apposita autorizzazione.

L'esercizio del servizio comporta, da parte dei titolari, l'osservanza di tutte le norme di legge, del presente regolamento e

* sostituito con delib. C.C. n. 46 del 28.09.98

delle altre prescrizioni generali o speciali emanate od emanande dall'Amministrazione Comunale.

Ogni veicolo in servizio di noleggio da rimessa con conducente viene contraddistinto da un contrassegno con la scritta "noleggio" da porsi all'interno del parabrezza anteriore e del lunotto posteriore; deve altresì applicare una targa posteriore inamovibile recante la dicitura "NCC" con lo stemma del Comune ed il numero dell'autorizzazione.

Il conducente del veicolo deve avere con sé, oltre ai documenti di circolazione previsti dalle leggi vigenti, l'autorizzazione comunale, copia del presente regolamento ed il tariffario.

Art. 7 - Ubicazione delle autorimesse ed abitazione del titolare dell'autorizzazione.

~~I titolari di autorizzazione hanno l'obbligo di comunicare all'Ufficio Polizia Municipale l'ubicazione delle autorimesse, nonché quella dell'abitazione.~~ *

Ogni cambiamento dell'autorimessa deve essere preventivamente comunicato all'Ufficio Polizia Municipale, mentre l'eventuale cambio di abitazione deve essere comunicato al predetto Ufficio entro e non oltre trenta giorni dal trasferimento.

Art. 8 - Facoltà di stazionamento su aree pubbliche.

Poichè nel comune non è esercitato il servizio di taxi, ai sensi del 5° comma dell'articolo 11 della legge 21/92, le autovetture adibite al servizio di noleggio con conducente sono autorizzate a stazionare sulle apposite aree pubbliche allo scopo di effettuare anche il servizio da piazza.

Lo stazionamento è autorizzato in P.zza XXI Luglio negli appositi spazi delimitati.

* sostituito con delib. CC n. 16 del 4.5.98

Art. 9 - Atti vietati agli utenti del servizio.

E' vietato agli utenti del servizio:

- 1 - di far uso, per salire e scendere dall'autoveicolo, della portiera di sinistra, quando ciò possa compromettere la sicurezza della circolazione degli altri veicoli;
- 2 - insudiciare e guastare il veicolo e le sue apparecchiature;
- 3 - compiere atti contrari alla decenza;
- 4 - fare schiamazzi o rumori molesti;
- 5 - molestare il conducente o comunque rendere difficile la guida del veicolo;
- 6 - caricare bagagli, nell'abitacolo dell'autovettura, sui sedili anteriori e comunque in modo da ostacolare la libertà di movimento del conducente.

Art. 10 - Tariffe e condizioni di trasporto.

Con deliberazione della Giunta Comunale, sentita la commissione di cui all'articolo 3 del presente Regolamento, sono fissate le massime tariffe, tenuto conto del tipo di veicolo, in base al chilometraggio ed a particolari qualità del servizio commissionato. Per il noleggio autobus le tariffe saranno determinate tenendo presente anche le tariffe minime determinate dalla Giunta Regionale.

Le tariffe e le condizioni di trasporto debbono essere esposte in modo ben visibile agli utenti, sia all'interno del veicolo che nell'autorimessa.

Esse sono pure comunicate, a cura dell'Ufficio di Polizia Municipale, alla Azienda di Promozione Turistica.

A richiesta del cliente il conducente è tenuto ad esibire copia del presente regolamento che deve essere tenuto esposto in maniera ben visibile presso la rimessa.

AUTORIZZAZIONE COMUNALE

Art. 11 - Determinazione del numero di veicoli destinati al servizio di noleggio da rimessa con conducente.

~~Il numero dei veicoli destinati al servizio di noleggio da rimessa con conducente è fissato in 3 autovetture ed 1 autobus. Ogni variazione è stabilita con apposita deliberazione sentita la commissione di cui all'articolo 3. Il relativo atto deliberativo è sottoposto all'approvazione della Giunta Regionale.~~

Per esigenze di ordine generale (sistemazione del servizio, necessità di riduzione del numero dei veicoli circolanti o per altri motivi di pubblico interesse), con apposita deliberazione può in qualunque tempo disporre la sospensione temporanea di una parte della autorizzazioni e, in via eccezionale, anche il ritiro delle stesse, sentito il parere della commissione di cui all'articolo 3.

Tale ultimo provvedimento verrà attuato con precedenza sugli esercenti che siano incorsi in misure punitive o trovati non in regola con le norme di legge o di regolamento.

La sospensione o il ritiro dell'autorizzazione, nei casi di cui sopra, non comporta alcun indennizzo da parte dell'Amministrazione Comunale.

Art. 12 - Rilascio dell'autorizzazione.

Per esercitare il servizio di noleggio da rimessa è necessaria l'autorizzazione comunale.

L'assegnazione dell'autorizzazione è demandata al Sindaco, sentita la commissione di cui all'articolo 3, secondo i criteri di cui agli articoli 17 e 18 del presente regolamento.

Nell'autorizzazione, oltre al numero di registro, sono indicati gli estremi della carta di circolazione, il tipo e le caratteristiche del veicolo.

Nell'ambito del Comune è vietato procurarsi il noleggio con stabilità e continuità ai titolari di autorizzazioni rilasciate da altri Comuni.

Art. 13 - Procedura preliminare per l'assegnazione della autorizzazione.

Ogni qualvolta si rende necessario assegnare una autorizzazione o per ampliamento del servizio, o per rinuncia, o per revoca o per decadenza del precedente titolare, il Sindaco ne dà avviso alla cittadinanza con bando di concorso pubblico con invito agli interessati ad avanzare la prescritta domanda.

L'avviso di cui sopra deve essere pubblicato almeno trenta giorni prima del termine di scadenza per la presentazione della domanda.

Art. 14 - Requisiti generali per ottenere l'autorizzazione.

Chi intende ottenere l'autorizzazione per svolgere il servizio di autonoleggio con conducente, deve presentare domanda in competente bollo, al Comune.

Nella domanda, che dovrà contenere le complete generalità del richiedente - compreso il numero di codice fiscale - e la indicazione del tipo e delle caratteristiche del veicolo che intende adibire al servizio, dovrà essere indicato il possesso dei seguenti requisiti:

- cittadinanza italiana;
- certificato di abilitazione professionale (KB o KD);
- iscrizione nel ruolo dei conducenti autoservizi pubblici non di linea;
- titolo di proprietà o disponibilità del veicolo;
- residenza o sede, se trattasi di persona giuridica, in uno dei Comuni della Provincia di Milano;
- non essere interdetto dall'assunzione dei pubblici uffici.

Quando trattasi di persona giuridica i requisiti di cittadinanza ed interdizione sono riferiti all'Amministratore.

Nella domanda dovranno essere altresì formulate le seguenti dichiarazioni:

- impegno ad attrezzare in questo Comune idoneo locale da adibire a rimessa;

- impegno a non esplicitare, pena la revoca della licenza, altra attività lavorativa subordinata alla dipendenza di terzi;
- di non essere affetto da malattie contagiose o altra malattia che impedisca o sia pregiudizievole per l'esercizio del servizio.

Il richiedente che ritiene di vantare uno o più titoli preferenziali per la assegnazione della licenza è tenuto a dichiararli all'atto della presentazione della domanda e ad allegare la relativa documentazione.

Art. 15 - Ulteriori requisiti per ottenere l'autorizzazione di autonoleggio con autobus.

In aggiunta ai requisiti di cui all'articolo 14, coloro che intendono ottenere l'autorizzazione di autonoleggio con autobus devono fornire idonea documentazione relativamente al possesso di:

- 1 - ~~capacità finanziaria, certificata da fideiussione bancaria o polizza assicurativa, per un valore corrispondente al prezzo di listino ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~ di un autobus nuovo da noleggio di dodici metri;~~
- 2 - abilitazione professionale, desunta dalla frequenza, con esito positivo, da parte del titolare o del responsabile tecnico, di apposito corso professionale istituito dalla C.C.I.A.A. o dalla Regione, ovvero da questa riconosciuta; oppure dalla esperienza pratica di almeno tre anni, alle dipendenze di un operatore di servizi di noleggio con autobus;
- 3 - adeguato organico del personale per la gestione dei servizi;
- 4 - disponibilità di personale abilitato all'espletamento del servizio.

Art. 16 - Impedimenti soggettivi per il rilascio della autorizzazione di autonoleggio con autobus.

L'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di autonoleggio con conducente mediante autobus non può essere rilasciato a chiunque:

- sia incorso in condanne o pene che comportino l'interdizione da una professione o da un'arte o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa, salva che sia intervenuta riabilitazione a norma degli articoli 178 e seguenti del codice penale;

- sia incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle leggi 27.12.1956, n° 1423; 31.5.1965, n° 575; 13.9.1972, n° 646; 12.10.1982, n° 726;
- sia stato dichiarato fallito e non sia intervenuta riabilitazione a norma degli articoli 142 e seguenti del R.D. 16.3.1942, n° 267;
- sia incorso in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente autorizzazione di esercizio sia da parte di questo Comune, sia da parte di altri Comuni;
- sia incorso in condanne passate in giudicato per non aver rispettato i contratti collettivi di lavoro, le leggi previdenziali e fiscali, senza che sia intervenuta riabilitazione a norma degli articoli 178 e seguenti del codice penale;
- sia incorso, in tre o più casi, in sanzioni amministrative definite, con riferimento all'effettuazione di servizi di trasporto.

Art. 17 - Titoli preferenziali per l'assegnazione della autorizzazione di autonoleggio con autobus.

La preferenza per l'assegnazione dell'autorizzazione di autonoleggio con autobus spetta a:

- AUTOBUS
- * ~~TITOLARE DI LICENZA DA NOLEGGIO CON CONDUCENTE, CON RIFERIMENTO A SINGOLI AUTOBUS E CHE INTENDANO AMPLIARE IL PARCO~~ titolari di autorimesse di noleggio autobus con conducente che intendono ampliare il parco mezzi:
- cooperative e consorzi di imprese del settore;
 - concessionari di pubblico servizio di trasporto persone.

In mancanza delle condizioni di cui sopra, la preferenza spetta al richiedente che abbia maggior anzianità di effettivo servizio esperito nel trasporto di persone.

Art. 18 - Titoli di preferenza per l'assegnazione della autorizzazione di autonoleggio con autovettura.

Al fine del rilascio dell'autorizzazione comunale di esercizio per il servizio di noleggio da autorimessa con conducente mediante autovettura costituiscono titoli valutabili, secondo i criteri di

* modi f. con delib. cc n. 3 del 29.1.1997

massima da predeterminarsi dalla commissione di cui all'articolo 3 del presente regolamento nell'ordine di importanza:

- la specifica professionalità;
- servizio già prestato quale conducente di autoveicoli da noleggio da rimessa o di linea o da piazza (taxi);
- i titoli preferenziali valutabili nei concorsi pubblici;
- la conoscenza delle lingue estere, che sarà accertata secondo la modalità stabilita dall'Autorità Comunale;
- l'aver stipulato, in forma e misura adeguata, un contratto assicurativo contro gli infortuni con clausole di particolare favore per terzi trasportati.

Nel caso di parità di titoli, l'assegnazione dell'autorizzazione viene fatta tenuto conto della data della domanda o di altri elementi utili allo scopo.

Art. 19 - Decisioni dell'accoglimento della domanda.

Ogni definitiva decisione in merito all'accoglimento della domanda, sul parere formulato in via meramente consultivo dalla commissione, è rimessa al Sindaco o suo Delegato.

L'eventuale diniego, debitamente motivato, è disposto dal Sindaco.

Art. 20 - Documenti da presentare.

Il richiedente, una volta dichiarato assegnatario dell'autorizzazione, deve presentare - entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento di assegnazione - la documentazione riguardante il possesso dei requisiti previsti dagli articoli 14 e 15.

L'assegnatario deve altresì fornire la prova - entro il predetto termine di 60 giorni - di aver attrezzato in questo Comune idoneo locale per la rimessa ed esibire altresì i seguenti documenti:

- la licenza prevista dall'articolo 86 del T.U.L.P.S. 18.6.1931, n. 773. o certificato d'iscrizione del T.U.L.P.S. quando trattasi di noleggiatore proprietario di un solo veicolo che conduce personalmente;
- certificato d'iscrizione della C.C.I.A.A. per l'attività di trasporti o certificato d'iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane ai sensi della legge 443/85;
- qualora trattasi di Società è richiesta la copia autentica dell'atto costitutivo;
- stato di famiglia e certificato di residenza a nome del richiedente; di tutti i soci nel caso di società di persone; dall'accomandatario o dell'amministratore delegato in caso di società in accomandita o di capitali.

Art. 21 - Inizio del servizio.

E' fatto obbligo al richiedente dell'autorizzazione, sotto pena di decadenza, di ritirare il titolo e di iniziare il noleggio non oltre tre mesi dalla notifica della comunicazione dell'avvenuto rilascio, salvo proroga di altri tre mesi da concedersi dal Sindaco per comprovate esigenze.

La consegna dell'autorizzazione all'interessato resta tuttavia subordinata:

- alla prova della proprietà di un veicolo idoneo all'espletamento del servizio di noleggio da rimessa con conducente anche sotto forma di leasing;
- alla dimostrazione di aver contratto assicurazione in forma e misura adeguata ai rischi derivanti dalla responsabilità civile per le cose e per le persone trasportate od investite.

Subito dopo aver ottenuto la carta di circolazione, per il cui rilascio l'autorizzazione costituisce titolo indispensabile, dovrà sottoporre il veicolo a visita di controllo da parte della commissione comunale, come disposto dall'articolo 31 del presente regolamento.

L'autorizzazione comunale deve essere restituita al cessare, per qualunque causa, dell'attività fatti salvi i casi di cui agli articoli successivi.

Quando il passeggero abbandona per qualsiasi ragione ed anche temporaneamente il veicolo prima di giungere a destinazione, è tenuto a versare anticipatamente al conducente la somma pattuita per l'intero percorso.

Art. 31 - Visite e verifiche.

I veicoli destinati al servizio di noleggio, oltre agli accertamenti di carattere tecnico riservati all'Ufficio Provinciale della M.C.T.C., prima dell'ammissione in servizio sono sottoposti a verifica da parte della Commissione di cui all'articolo 3 del presente regolamento.

Le verifiche di controllo hanno lo scopo di accertare oltre che la scrupolosa osservanza delle norme del presente Regolamento, lo stato di conservazione e decoro dei veicoli, la loro rispondenza alle caratteristiche e l'adempimento di tutte le prescrizioni sul servizio eventualmente adottate dall'Amministrazione Comunale.

Ogni qualvolta la Commissione ritenga che un veicolo non risponda più ai requisiti per i quali ottenne la carta di circolazione, dovrà provvedere, attraverso il Comando Polizia Municipale, alla segnalazione all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile agli effetti dell'articolo 85 D.Lgs. 285/92.

Ove, invece, il veicolo non risulti trovarsi nel dovuto stato di conservazione e di decoro e qualora il titolare non provveda, nel termine che sarà fissato, caso per caso, alla messa in efficienza alla sostituzione della medesima, sarà provveduto al ritiro dell'autorizzazione comunale.

Art. 32 - Comportamento in servizio.

I conducenti dei veicoli da noleggiare, nell'espletamento del servizio debbono comportarsi con correttezza, civismo, senso di responsabilità e comunque tenere un atteggiamento decoroso.

In particolare essi hanno l'obbligo di:

- a) conservare costantemente nel veicolo tutti i documenti inerenti l'attività dell'esercizio compresa una copia autentica dell'autorizzazione comunale: ed esibirli ad ogni richiesta degli Agenti incaricati alla sorveglianza;
- b) segnalare tempestivamente al competente Ufficio comunale il cambiamento di domicilio o rimessa;

- c) presentarsi regolarmente alle verifiche di cui al precedente articolo 31 e di attenersi alle prescrizioni del Comune a seguito delle verifiche stesse;
- d) rispettare le tariffe ed assolvere gli altri obblighi inerenti le tariffe di cui all'articolo 10 del presente regolamento;
- e) curare che il contachilometri funzioni regolarmente;
- f) compiere servizi che siano richiesti dagli Agenti della forza pubblica, nell'interesse dell'ordine e della sicurezza dei cittadini;
- g) visitare diligentemente al termine di ogni corsa, l'interno del veicolo e, nel caso si reperisca un oggetto dimenticato dall'utente, depositare l'oggetto stesso al Comando Polizia Municipale al più presto, per agevolare la restituzione al legittimo proprietario.

Ai conducenti dei veicoli da noleggiare è fatto divieto di:

- 1) procurarsi il noleggio con stabilità e continuità fuori dall'ambito Comunale;
- 2) esercitare servizi ad itinerari fissi con orari e tariffe prestabilite e offerta indifferenziata anche se sugli itinerari stessi non esistano autoservizi di linea regolarmente concessi o provvisoriamente autorizzati;
- 3) sostare in posteggi di stazionamento nei comuni ove sia esercito il servizio taxi;
- 4) far salire sul veicolo persone estranee a quelle che l'hanno noleggiato, anche durante i periodi di sosta;
- 5) negare il trasporto per un numero di persone compreso nel limite dei posti risultante dalla carta di circolazione;
- 6) portare animali propri nel veicolo;
- 7) deviare, di loro iniziativa, dal cammino più breve per recarsi nel luogo richiesto;
- 8) chiedere, per qualsiasi titolo, una somma maggiore di quella fissata dalla tabella o di quella pattuita, salvi a diritti verso le persone che avessero cagionato danni al veicolo;
- 9) fermare il veicolo, interrompere il servizio, salvo richiesta dei passeggeri o casi di accertata forza maggiore o di evidente pericolo;
- 10) di consumare vivande o bevande e fumare nel veicolo durante il servizio, senza l'espresso consenso degli utenti.
- 11) procurarsi utenza al di fuori dell'autocimessa o al di fuori della sede del vettore, salvo quanto disposto dalla legge n. 21/1992. (delib. CC n. 16 del 4.5.98)

Art. 33 - Manutenzione dei veicoli.

I veicoli dovranno in ogni loro parte, sia interna che esterna, essere mantenuti in stato di costante pulizia e decoro.

*

E' vietata ogni forma di pubblicità di qualsiasi natura nell'interno ed esterno del veicolo, senza la preventiva autorizzazione del Sindaco.

Art. 34 - Località nelle quali è fatto obbligo di prestare servizio.

L'obbligo di prestare servizio si intende esteso a tutte le località carrozzabili pubbliche ed anche private, purchè aperte al pubblico.

Art. 35 - Ulteriori prescrizioni di esercizio per i titolari di autorizzazione di autonoleggio con conducente mediante autobus.

In aggiunta agli obblighi di cui all'articolo 32 del presente regolamento, il titolare d'autorizzazione di autonoleggio con conducente mediante autobus è tenuto ad osservare - durante l'effettuazione dei singoli viaggi - prescrizioni che prevedono l'obbligo di conservare a bordo dell'autobus la seguente documentazione:

- a) dichiarazione del titolare o del legale rappresentante dell'azienda, attestante il rapporto di lavoro intercorrente con l'autista;
- b) il foglio di viaggio, progressivamente numerato e sottoscritto recante la seguente dicitura: "per questo servizio verrà emessa regolare fattura con indicazione della data e del numero del presente foglio di viaggio" ed indicante: il committente, il percorso, la data di effettuazione del servizio, le generalità del conducente, il numero di telaio ed il numero di targa dell'autobus.

Il foglio di viaggio dovrà riguardare ogni singolo servizio erogato e dimostrare il rispetto delle tariffe minime proposte dall'associazione di categoria ed approvate dalla Giunta Regionale.

I fogli di viaggio dovranno essere conservati in azienda per almeno un anno.

* modo come inserito con DELIB. CC N. 16 del 4-5-1998

DECADENZA - REVOCA - SOSPENSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE

Art. 36 - Decadenza dell'autorizzazione.

L'autorizzazione comunale di esercizio viene a decadere:

- a) per mancato inizio del servizio entro 3 mesi dalla notifica dell'accoglimento della domanda (sei mesi in caso di proroga);
- b) per esplicita dichiarazione del titolare di rinunciare all'autorizzazione;
- c) per fallimento del titolare.

Art. 37 - Revoca e sospensione dell'autorizzazione.

L'autorizzazione comunale di esercizio viene revocata:

- a) quando venga a mancare nel titolare qualcuno dei requisiti prescritti per l'esercizio;
- b) se l'attività viene esercitata da altri che non sia il titolare, salvo quanto disposto dall'articolo 26 del presente regolamento;
- c) quando il veicolo non risulti mantenuto nelle condizioni corrispondenti dagli obblighi fissati per l'esercizio stesso, nonostante i richiami e le diffide;
- d) in caso di recidiva per mancato rispetto delle tariffe, per abusiva regolazione del contachilometri, per manomissioni dell'apparecchio, qualora ricorra la responsabilità del titolare;
- e) quando quest'ultimo od i suoi dipendenti abbiano prestato la loro opera per favorire il contrabbando o comunque l'evasioni delle leggi tributarie;
- f) quando consti che il conducente non sia più in possesso della prescritta patente di guida o comunque sia stato sottoposto dall'Autorità competente il ritiro della patente di guida;
- g) quando il titolare venga sottoposto alla diffida ed alla sorveglianza speciale da parte dell'Autorità di Pubblica

Sicurezza oppure venga assoggettato alle misure di prevenzione previste dalle norme di legge richiamate nell'articolo 25 del presente regolamento;

- h) quando sia stato condannato con sentenza passata in giudicato, per delitti non colposi a pena restrittiva della libertà personale superiore a mesi sei;
- i) quando si sia dimostrato abitualmente negligente nell'adempimento del servizio, disordinato nella persona, e recidivo in violazione del presente regolamento;
- l) quando il titolare abbia trasferito la propria residenza o il domicilio in altro Comune e abbia intrapreso altra attività lavorativa subordinata che pregiudichi il regolare svolgimento del servizio;
- m) quando nel periodo di due anni sia stato punito per due volte per aver adibito il veicolo a servizi diversi da quelli per le quali è stata rilasciata l'autorizzazione;
- n) per qualsiasi altra irregolarità ritenuta incompatibile con l'esercizio del servizio.

L'autorizzazione può essere sospesa per un periodo massimo di 30 giorni, quando il titolare per due volte, qualunque sia il periodo di tempo, sia stato punito in base al presente Regolamento per infrazioni per le quali non è prevista la revoca dell'autorizzazione.

Le suddette sanzioni si applicano anche per le infrazioni commesse dai conducenti, alle dipendenze dei titolari, quando esse derivino da mancata o deficiente sorveglianza di questi ultimi.

Il provvedimento di revoca o di sospensione dell'autorizzazione comunale di esercizio viene adottato nei casi dei precedenti articoli sentita la Commissione di cui all'articolo 3 del presente Regolamento.

Il Sindaco, nel caso di urgenza, ha facoltà di applicare la sospensione provvisoria con effetto immediato per un periodo non superiore a 15 giorni.

Art. 38 - Procedura per l'attuazione dei provvedimenti di sospensione, decadenza o revoca dell'autorizzazione.

I provvedimenti di sospensione, decadenza e revoca previsti dal presente Regolamento saranno adottati previa contestazione - con

avviso notificato appositamente - all'interessato. delle circostanze di fatto o di diritto che danno luogo al provvedimento e contestuale assegnazione del termine di trenta giorni per far pervenire scritti o memorie difensivi o per regolarizzare la posizione.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 39 - Entrata in vigore del Regolamento e cessazione della efficacia di precedenti norme regolamentari del Comune.

Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo la prescritta approvazione, per quanto di competenza, della Giunta Regionale, ai sensi dell'articolo 85 del D.P.R. 24.7.1977, n° 616 e la successiva pubblicazione per la durata di giorni quindici all'Albo Pretorio.

L'entrata in vigore del presente Regolamento comporta l'inefficacia di tutte le precedenti disposizioni regolamentari emanate dal Comune ed in contrasto col presente Regolamento.

Art. 40 - Modifiche al presente Regolamento.

Le deliberazioni riguardanti modifiche al presente Regolamento dovranno essere adottate dal Consiglio Comunale e sottoposte all'approvazione della Giunta Regionale ai sensi dell'articolo 85 del D.P.R. 24.7.1977, n° 616.

Art. 41 - Sanzioni.

* (2 COHHI)

Salve le sanzioni previste da altre norme di legge e senza pregiudizio delle sanzioni di sospensione o revoca dell'autorizzazione, le infrazioni al presente Regolamento saranno sanzionate ai sensi dell'articolo 106 e seguenti del T.U.L.C.P. del 3.3.1934, n° 383, con un minimo di L. 100.000 ed un massimo di L. 1.000.000.

Per l'accertamento, la contestazione e l'oblazione si osservano i disposti di cui alla legge 689/91.

* INSERITI CON DELIB. CC N. 16 del 4.5.1998

DELIBERAZIONE C.C. N. 3 DEL 29/1/1997
"Regolamento del servizio di autonoleggio da rimessa con
conducente per autovettura ed autobus - Modificazione" -

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione dell'Assessore alla partita Sig. Alessandro Terraneo nel corso della quale fa presente che e' di competenza Regionale la regolamentazione delle licenze di autovettura e di autobus e che il nostro regolamento comunale e' in linea con le proposte della Regione stessa;
Richiamata la propria precedente deliberazione n.41 del 22/09/95 all'oggetto "Approvazione del regolamento del servizio di autonoleggio da rimessa con conducente per autovettura ed autobus";

Preso visione delle osservazioni che la Regione Lombardia - Settore Trasporti e viabilità - ha emanato con nota del 12/12/1996 prot. n. 96/NR/160 in ordine alla predetta deliberazione;

Ritenuto opportuno, in ossequio ai rilievi come sopra formulati apportare modificazioni agli articoli 11, 15 e 17;
Visti gli articoli 32, 45, 46 della legge 142/90 e successive modificazioni ed integrazioni;

Preso cognizione dei qui uniti pareri espressi in ordine alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 53 della legge 142/90;

Visti gli articoli 7,8,9,10 e 21 dello Statuto Comunale;
Con voti favorevoli unanimi legalmente resi nelle forme di legge,

D E L I B E R A

- di apportare per la causale di cui in premessa al regolamento del servizio di autonoleggio da rimessa con conducente per autovettura ed autobus, approvato con deliberazione consiliare n.41 del 22/09/95 le seguenti modificazioni:

- Il 1° comma dell'articolo 11 viene sostituito dal seguente:

"Il numero di veicoli destinati al servizio di noleggio da rimessa con conducente è fissato in 4 autovetture. Ogni variazione è stabilita con apposita deliberazione sentita la commissione di cui all'articolo 3. Il relativo atto deliberativo è sottoposto all'approvazione della Giunta Regionale."

- Il punto 1) dell'articolo 15 viene sostituito dal seguente:

"capacità finanziaria, certificata da fidejussione bancaria o polizza assicurativa per un valore corrispondente al prezzo di listino aumentato del cinquanta per cento di un autobus nuovo da noleggio di

dodici metri"

. Nell'articolo 17, le parole " - titolari di autorimesse di noleggio autobus con conducente che intendono ampliare il parco mezzi;"

sono sostituite da

" - titolari di licenza da noleggio autobus con conducente, con riferimento a singoli autobus e che intendano ampliare il parco;"

Sono presenti gli Assessori: Terraneo A. – Garavaglia – Rondinini - Trezzi

DELIBERAZIONE C.C. N. 16 DEL 04.05.1998

“Regolamento del servizio di autonoleggio da rimessa con conducente per autovettura ed autobus – Modificazione” –

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita l'introduzione del Sindaco – Presidente;

Udita la relazione dell'Assessore alla partita Alessandro Terraneo;

Richiamata la propria precedente deliberazione n.41 del 22/09/95 all'oggetto “Approvazione del regolamento del servizio di autonoleggio da rimessa con conducente per autovettura ed autobus”;

Richiamata inoltre la successiva deliberazione consiliare n.3 del 29/01/97 all'oggetto “Regolamento del servizio di autonoleggio da rimessa con conducente per autovettura ed autobus – Modificazione”;

Vista la deliberazione n.31748 del 17/10/97 adottata dalla Giunta Regionale in ordine alle predette deliberazioni;

Ritenuto opportuno, in ossequio ai rilievi come sopra formulati, apportare modificazioni agli articoli 7, 32, 33 e 41;

Vista la legge 08/06/90 n.142 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 15/05/97, n.127;

Visto lo Statuto Comunale;

Vista la legge regionale 15/04/95, n.20;

Vista la legge 20/01/92, n.21;

Preso cognizione dei qui uniti pareri espressi in ordine alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 53 della legge 8/6/1990 n.142, così come modificato dall'art. 17, comma 85, della legge 15/5/1997 n. 127;

Con voti favorevoli unanimi legalmente resi e verificati;

DELIBERA

Di apportare, per la causale di cui in premessa, al Regolamento del servizio di autonoleggio da rimessa con conducente per autovettura ed autobus, approvato con deliberazione consiliare n.41 del 22/09/95 e modificato con deliberazione consiliare n.3 del 29/01/97, le seguenti modificazioni:

- Il 1° comma dell'articolo 7 viene sostituito dal seguente:
“I titolari di autorizzazione hanno l'obbligo di comunicare all'Ufficio Polizia Municipale l'ubicazione delle autorimesse, che deve essere nell'ambito di quest'area comunale, nonché quella della loro abitazione.”
- All'art.32 viene aggiunto il punto 11) come segue:
“procurarsi utenza al di fuori dell'autorimessa o al di fuori della sede del vettore, salvo quanto disposto dalla legge n. 21/1992.”
- All'art.33, dopo il 1° comma, viene aggiunto il seguente comma:
“E' fatto obbligo di sottoporre ogni sei mesi gli autoveicoli adibiti a servizio da noleggio al controllo dei gas di scarico previsto dalla legge regionale n.36/1991 con le modalità ivi prescritte.”

- All'art.41, prima del comma che recita "Salve le sanzioni previste ..." vengono inseriti i seguenti commi:

"La violazione delle prescrizioni di cui all'art.3 della legge regionale n.20/1995 comporta la sanzione amministrativa della sospensione, da uno a novanta giorni, dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di autonoleggio con conducente. La sospensione è disposta dal Sindaco, sentita la commissione consultiva comunale.

L'avvenuta irrogazione di tre provvedimenti sanzionatori, nell'arco di un quinquennio, ai sensi del precedente comma, comporta la decadenza dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di autonoleggio con conducente. La decadenza è dichiarata dal Sindaco."

Sono presenti gli Assessori: Terraneo – Rondinini – Garavaglia –
Durante la discussione del primo punto all'ordine del giorno entra in sala l'Assessore Trezzi.

DELIBERAZIONE C.C. N. 46 DEL 28.09.1998

**“Regolamento del servizio di autonoleggio da rimessa con conducente per autovettura ed autobus –
Modificazione” –**

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita l'introduzione del Sindaco – Presidente;

Udita la relazione dell'Assessore alla partita Alessandro Terraneo;

Richiamata la propria precedente deliberazione n.41 del 22/09/95 all'oggetto “Approvazione del regolamento del servizio di autonoleggio da rimessa con conducente per autovettura ed autobus”;

Richiamata inoltre le successive deliberazioni consiliari n.3 del 29/01/97 e n.16 del 04/05/98 all'oggetto “Regolamento del servizio di autonoleggio da rimessa con conducente per autovettura ed autobus – Modificazione”;

Ritenuto d'apportare modificazione all'art. 5, in quanto appare penalizzante per i titolari delle licenze, il dover attendere l'autorizzazione Regionale, mentre diventa procedura più snella il rilascio di preventiva autorizzazione comunale e semplice comunicazione alla Regione;

Vista la legge 08/06/90 n.142 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 15/05/97, n.127;

Visto lo Statuto Comunale;

Vista la legge regionale 15/04/95, n.20;

Vista la legge 20/01/92, n.21;

Preso cognizione dei qui uniti pareri espressi in ordine alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 53 della legge 8/6/1990 n.142, così come modificato dall'art. 17, comma 85, della legge 15/5/1997 n. 127;

Con voti favorevoli unanimi legalmente resi e verificati;

DELIBERA

Di apportare, per la causale di cui in premessa, al Regolamento del servizio di autonoleggio da rimessa con conducente per autovettura ed autobus, approvato con deliberazione consiliare n.41 del 22/09/95 e modificato con deliberazioni consiliari n.3 del 29/01/97 e n.16 del 04/05/98, la seguente modificazione:

- L'ultimo comma dell'articolo 5 viene sostituito dal seguente:
“Ogni modifica al tipo di autovettura da immettere in servizio, dovrà essere oggetto di comunicazione al Comune, il quale rilascerà apposita autorizzazione per nuova e diversa autovettura e il tutto verrà comunicato alla Giunta Regionale.”